



TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI

Il Giudice dell'esecuzione,

- letti gli atti e sciolta la riserva;
- rilevato che Luzzatti Pop ha chiesto di surrogarsi al precedente nel dare impulso alla procedura esecutiva;
- rilevato che la liquidatela di Sardone Licia ha chiesto l'estinzione del giudizio, ritenendo che la Luzzatti Pop, che non avrebbe comunque dato prova della legittimazione attiva quale cessionaria del credito originato in capo a Banca Popolare di Puglia e Basilicata soc. coop. p.a., non sarebbe legittimata al compimento di atti dell'esecuzione per essere creditore chirografario tardivo;
- ritenuto che la Luzzatti abbia dato sufficiente prova della titolarità del credito dacchè essa ha prodotto la copia della Gazzetta Ufficiale nella quale si dà atto della cessione del credito in capo alla stessa da parte, fra le altre, della Banca Popolare di Puglia e Basilicata e con riguardo a crediti derivanti da mutui stipulati in un range temporale nel quale si colloca anche il mutuo quivi prodotto, oltre ad avere la piena disponibilità del titolo negoziale;
- ritenuto che la lettura interpretativa delle norme proposta dalla Liquidazione giudiziale non possa essere condivisa, giacché, sebbene la lettura coordinata degli artt. 564, 565 e 566 c.p.c. si presti alla possibilità di una tale interpretazione (nella misura in cui il potere di atti d'impulso è espressamente previsto ex art.566 c.p.c. per gli iscritti e i privilegiati intervenuti tardivi mentre non lo è altrettanto espressamente per gli intervenuti chirografari tardivi), appare determinate che l'art.629 c.p.c. preveda che la procedura esecutiva possa estinguersi in caso di rinuncia solo se questa promana da tutti i

creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo; difatti, questa norma rimarrebbe del tutto priva di significato e giustificazione opinando come fa la Liquidatela (v. Cass.n.26088/2005, Cass.n.18227/2014);

ritenuto, pertanto, che possa disporsi per la prosecuzione della vendita sul lotto n.2;

P.Q.M.

dispone che il professionista delegato prosegua con la vendita del lotto n.2, con applicazione di regole e criteri di cui all'ordinanza di delega già emessa in precedenza, con proroga sino al 30.12.2025 dell'incarico.

Si comunichi.

Trani, 12 dicembre 2024

Il Giudice dell'esecuzione
dott.ssa Francesca Pastore